

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 272 del 19/06/06

OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Controlli Fitosanitari – Precrizoni applicative del D.M. 22/11/1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (*Ducasse*)”.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. n° 66 del 18 aprile 1995 avente per oggetto: Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Vista la Deliberazione della G.R.T. n° 164 del 21/09/2005 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Preso atto che la L.R. n° 26 del 28.03.1996 ha disposto il trasferimento a questa Agenzia delle funzioni e del personale del "Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana";

Vista la L.R. n° 57 del 06.04.2000 "Disciplina fitosanitaria della produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l’art. 8 del D.Lgs 214/05 " Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale";

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n° 214/05 che fissa sanzioni amministrative, comma 5 per coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9; comma 23 per coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

Considerato che con Decreto Ministeriale del 22/11/1996 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato le misure di lotta obbligatoria contro *Matsucoccus feytaudi*.

Considerato che l’ARPAT svolge le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di controllo e vigilanza fitosanitaria, per gli effetti dell’art. 8 ter (competenze in materia fitosanitaria) della L.R. 26/96.

Preso atto dell’art. 1 del D.M. 22 novembre 1996, che istituisce la "Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (*Ducasse*).

Preso atto dell'art. 50 del D.Lgs 19 agosto n. 214, che stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Sentito il parere del CRA- Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria (ISZA) – Firenze, istituzione scientifica di riferimento in materia fitosanitaria come previsto nel programma forestale regionale.

Decreta

le seguenti prescrizioni volte alla tutela dei popolamenti di pino marittimo e al contenimento della diffusione dell'insetto:

1) Disposizioni per la bonifica delle pinete infestate

L'ARPAT con propria determinazione, utilizzando anche i dati forniti dal Progetto Regionale "META", comunica agli enti competenti, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento forestale, l'elenco dei comuni in cui è stata riscontrata la presenza di *Matsucoccus feytaudi*. I comuni attualmente interessati dall'infestazione dell'insetto sono elencati nell'Allegato A. Detto elenco verrà aggiornato periodicamente e reso pubblico con determinazione di ARPAT.

Le province e le comunità montane possono comunque avvalersi dell'ARPAT, qualora per casi particolari, si rendesse necessaria la determinazione puntuale del grado di infestazione del *Matsucoccus feytaudi*.

Nelle popolazioni di pino marittimo in cui è presente il *Matsucoccus feytaudi* le piante infestate o comunque sofferenti devono essere eliminate con l'effettuazione di un taglio fitosanitario.

In considerazione dell'evoluzione epidemica dell'infestazione di *Matsucoccus feytaudi* è consentita l'effettuazione di un unico taglio fitosanitario.

Qualora, a seguito di un taglio fitosanitario o selvicolturale in una fustaia di pino marittimo attaccata da *Matsococcus feytaudi*, il soprassuolo di latifoglie residuo non dia garanzie per il mantenimento del governo a fustaia, gli enti competenti in materia forestale possono autorizzare la conversione a ceduo, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del regolamento forestale, senza ulteriori determinazioni da parte di ARPAT.

2) Disposizioni per la gestione ed il trasporto di materiale ottenuto da interventi effettuati in aree infestate

Una corretta ed oculata gestione del materiale infestato e del materiale comunque ottenuto dagli interventi in zone interessate da tagli fitosanitari, risulta essenziale ai fini del contenimento dei danni causati dalla Cocciniglia *Matsucoccus feytaudi*. In tale ottica, qualora si intenda cippare il materiale ottenuto dal taglio fitosanitario, potranno essere utilizzate le intere piante per produrre materiale da inviare alle industrie di trasformazione per la produzione di pannelli di pannelli o utilizzato come biomassa legnosa per altri scopi.

Si ricorda che il DM di lotta obbligatoria recita " il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate ,può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione". Pertanto qualora si intenda movimentare fusti interi o tronchetti questi dovranno essere preventivamente scortecciati prima di essere caricati sui mezzi di trasporto.

La ramaglia non necessaria per migliorare i fondi delle piste di penetrazione e il materiale ottenuto dalla scortecciatura deve essere cippato; in alternativa dovrà essere distrutto con il fuoco all'imposto previa autorizzazione rilasciata da provincia o comunità montana ai sensi del art. 66 del Regolamento forestale, salvo diversa prescrizione da parte di ARPAT.

Nel periodo febbraio-giugno il trasporto del cippato di pino marittimo dovrà essere effettuato con mezzo telonato o comunque chiuso, al fine di contenere al massimo i rischi di diffusione del fitomizo.

Il materiale di pino marittimo cippato ed inviato alle industrie di trasformazione con le dovute precauzioni, dovrà essere immagazzinato adottando opportuni accorgimenti per impedire la dispersione del materiale.

Qualora il suddetto materiale venga inviato al di fuori dei comuni elencati nell'allegato A o in altre regioni, gli esecutori dei tagli boschivi che interessino piante di pino marittimo devono comunicarne preventivamente la destinazione. La comunicazione può essere effettuata all'ente competente in materia forestale contestualmente alla richiesta dell'atto abilitativo per l'esecuzione del taglio. In alternativa può essere inviata, utilizzando l'apposito modello (Allegato. B), agli uffici ARPAT competenti per territorio (Allegato D) per mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax prima dell'inizio del trasporto del materiale di pino marittimo. Sempre agli uffici ARPAT competenti per territorio deve essere comunicata, preventivamente al trasporto di materiale, ogni eventuale variazione delle destinazioni già comunicate.

3) Periodi per la bonifica

A seguito dell'applicazione delle disposizioni per la gestione ed il trasporto di materiale ottenuto da tagli fitosanitari effettuati in aree infestate di cui al punto 2, gli stessi potranno essere eseguiti tutto l'anno, fatte salve le disposizioni in materia forestale.

4) Obblighi delle segherie e degli utilizzatori primari

Il commercio del legname infestato ricopre un ruolo importante nella diffusione del parassita, considerando la facilità con cui viene veicolato e l'elevato numero di individui presenti sugli strati corticali che formano una biomassa infestante ad alto potenziale di inoculo.

Pertanto "le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare agli uffici ARPAT competenti per territorio la fonte di approvvigionamento, sia nazionale che estera, del materiale di pino marittimo entro dieci giorni dal ricevimento e comunque prima della lavorazione o successivo trasferimento dello stesso" (Allegato C). Detta comunicazione potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax.

5) Provvedimenti sanzionatori

Fermo restando le sanzioni amministrative e penali per l'attuazione dei tagli in violazione delle norme dettate dal Regolamento forestale, il mancato taglio delle piante di pino marittimo infestate da *Matsucoccus feytaudi*, comporterà il pagamento della sanzione amministrativa di cui all' art.83, comma 1, lettera a) punto 4 della L.R. 21 marzo 2000 n. 39.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2 e 4 del presente decreto, comporterà il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 23 del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 214.

6) Abrogazioni

È abrogata la circolare ARPAT Prot. 9107/17.02 del 09 aprile 2002.

7) Di approvare gli allegati n. A, B, C e D che fanno parte integrante del presente decreto;

8) Di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n° 241/1990, il Dott. Maurizio Biasci e di incaricare per la predisposizione, l'attuazione ed il controllo delle misure fitosanitarie necessarie alla lotta obbligatoria gli Ispettori fitosanitari dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAT competenti per territorio;

9) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 41 della L.R.T. n° 22 dell'08.03.2000;

10) Di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti del comma.2,'art. 41 della L.R.T. n. 22 dell' 08/03/2000;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Sonia Cantoni)

ALLEGATO A: Comuni attualmente interessati dall'infestazione del *Matsucoccus feytaudi* e/o nei quali si applicano le disposizioni del presente decreto.

ALLEGATO B:: Modello per la comunicazione preventiva di destinazione di materiale di pino marittimo.

ALLEGATO C:: Modello per la comunicazione di approvvigionamento di materiale di pino marittimo.

ALLEGATO D: Indirizzi dei Dipartimenti ARPAT competenti per territorio dove inviare le comunicazioni.

Allegato A

Comuni attualmente interessati dall'infestazione del *Matsucoccus feytaudi*
e/o nei quali si applicano le disposizioni della presente circolare

Provincia	Comuni
MS	Aulla – Carrara - Casola in Lunigiana – Fivizzano – Fosdinovo - Lucciana Nardi – Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Bagnone - Mulazzo - Comano
LU	Altopascio - Bagni di Lucca – Barga – Borgo a Mozzano – Camaiore – Capannori – Coreglia Antelminelli – Galliciano - Lucca – Molazzana - Montecarlo – Pescaglia - Porcari - Viareggio - Fabbriche di Vallico – Fosciandora – Massarosa - Vergemoli Villa Basilica
PT	Lamporecchio - Larciano - Marliana - Monsummano Terme - Montale – Montecatini Terme - Pieve a Nievole – Pistoia Ponte Buggianese - Quarrata - Serravalle Pistoiese - Agliaiana - Buggiano – Massa e Cozzile - Pescia - Uzzano
AR	Cavriglia
PO	Cantagallo - Carmignano - Montemurlo – Poggio a Caiano Prato - Vaiano
FI	Bagno a Ripoli – Barberino Val d'Elsa - Calenzano- Capraia e Limite - Castelfiorentino - Cerreto Guidi – Certaldo - Figline Valdarno - Fuvecchio - Greve in Chianti - Impruneta - Lastra a Signa - Montaione – Montelupo Fiorentino - San Casciano Val di Pesa - Scandicci - Sesto Fiorentino - Signa - Tavarnelle Val di Pesa - Vinci - Campi Bisenzio – Empoli – Firenze – Gambassi Terme Montespertoli
LI	Collesalvietti - Livorno - Rosignano Marittimo - Cecina
PI	Bientina - Buti - Calci - Calcinaia - Casciana Terme - Castelfranco di Sotto - Castellina Marittima – Castelnuovo di Val di Cecina - Chianni – Crespina - Fauglia - Lari – Lajatico - Lorenzana - Montopoli Val d'Arno - Palaia - Peccioli - Pisa – Pomarance - Ponsacco - Pontedera - Riparbella - San Giuliano Terme - San Miniato - Santa Croce sull'Arno - Santa Luce - Santa Maria a Monte – Terricciola – Vecchiano - Vicopisano - Volterra - Capannoli - Cascina – Montecatini Val di Cecina - Orciano Pisano
SI	Buonconvento - Casole d'Elsa – Castellina in Chianti - Chiusdino - Colle Val d'Elsa - Montalcino – Monteriggioni – Monteroni d'Arbia - Monticiano – Murlo - Poggibonsi - Radicofani - Radicondoli - Siena - Sovicille - San Gimignano
GR	Campagnatico – Castiglione della Pescaia - Cinigiano - Civitella Paganico – Follonica - Gavorrano - Grosseto - Massa Marittima - Montieri – Roccastrada - Scarlino - Castel del Piano - Monterotondo Marittimo

Allegato B

ARPAT
Dipartimento provinciale di
Via

Oggetto: Comunicazione proventiva di destinazione di materiale di pino marittimo.

La sottoscritta ditta _____ con sede in _____
esecutrice del taglio boschivo di piante di pino marittimo da effettuare nel comune di _____
nel bosco di proprietà del sig. _____
riferimenti catastali _____
per una superficie totale di _____ .

Taglio autorizzato da * _____

Dichiara

di conferire il materiale relativo al suddetto taglio di piante di pino marittimo alle ditte sotto elencate:

Ditta a cui viene conferito il materiale	Descrizione del materiale da conferire

Data, _____

In Fede

* Da compilare solo nel caso in cui la comunicazione viene consegnata direttamente agli uffici ARPAT

Allegato C

ARPAT
Dipartimento provinciale di
Via

Oggetto: Comunicazione di approvvigionamento di materiale di pino marittimo.

La sottoscritta ditta _____

con sede in _____ Via /loc. _____

Dichiara

di aver acquistato materiale di pino marittimo dalle sotto elencate ditte:

DITTA	UBICAZIONE	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITÀ

Data, _____

In Fede

Allegato D

ARPAT
Dipartimento Provinciale di Firenze
U.O. Agroecosistemi e Alimenti
Via Ponte alle Mosse 211
50144 Firenze

Province di competenza territoriale:
Arezzo - Firenze - Prato - Siena

ARPAT
Dipartimento Provinciale di Livorno
U.O. Agroecosistemi e Alimenti
Via Marradi 114
57126 Livorno

Province di competenza territoriale:
Grosseto - Livorno - Pisa

ARPAT
Dipartimento Provinciale di Lucca
U.O. Agroecosistemi e Alimenti
Via Vallisneri 6
55100 Lucca

Province di competenza territoriale:
Lucca - Massa - Pistoia